

**LA CULTURA DELLA
SICUREZZA NELLA
SCUOLA E LA TUTELA
DELLA SALUTE DEI
LAVORATORI ALLA LUCE
DEL T.U. 81/2008**



IL DLGS 81 DEL 9 APRILE 2008

FINALITA'

**Il D.lgs intende garantire sul territorio nazionale
l'uniformità della tutela delle lavoratrici e
dei lavoratori siano essi subordinati,
autonomi o equiparati**



SICUREZZA NELLE SCUOLE

- Per la conoscenza
- Per la responsabilità
- per la denuncia
- per il cambiamento



IL DLGS 81 DEL 9 APRILE 2008

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
- Nei riguardi degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado.

LA SCUOLA E' UN LUOGO DI LAVORO

IL DLGS 81 DEL 9 APRILE 2008

LE PRINCIPALI NOVITA'

- Definizione di lavoratore
- Soggetti equiparati al lavoratore
- Computo dei lavoratori
- Campo di applicazione
- Formazione del RSPP
- Comunicazioni obbligatorie
- DVR
- DUVRI
- Informazione – formazione lavoratori
- Sanzioni



DEFINIZIONE DI LAVORATORE

(art. 2 D.LGS 81/2008)

NUOVO T.U.	PRECEDENTE NORMATIVA
<p>Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.</p>	<p>Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro</p>



I nuovi obblighi per la scuola derivanti dal Dlgs 81/08

Nel Dlgs 81/08 la **scuola** è indicata come **luogo privilegiato per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, soprattutto attraverso l'attivazione di “percorsi formativi interdisciplinari” in ogni ordine di scuola (art.11).

Per quanto riguarda gli obblighi per l'organizzazione interna della sicurezza nei singoli istituti scolastici, il Dlgs 81/08 (art.32) recepisce quanto previsto dalla circolare del MIUR 119/99.

Altro aspetto rilevante è, infine, l'estensione della valutazione del rischio ai rischi collegati allo **stress lavoro-correlato**, alle Differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.



LE PRINCIPALI FIGURE INDIVIDUATE DAL T.U. 81/2008

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
- GLI ADDETTI ALL'EMERGENZA: ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
- IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
- IL MEDICO COMPETENTE (qualora sia previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Il Datore di Lavoro può :

- auto-nominarsi;
- nominare altro soggetto esterno o interno all'azienda.

L'AUTO-NOMINA è ammessa nelle Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti



IL RUOLO DEL RSPP NELLA SCUOLA

Il DS può svolgere direttamente i compiti del RSPP (art. 34 DLgs 81/08), a condizione che abbia i requisiti formativi e nel suo istituto i lavoratori non siano in numero superiore a 200, esclusi gli allievi (art. 4 comma 1c - DLgs 81/08).

In alternativa, nomina un lavoratore del proprio istituto o di un'altra unità scolastica. Se non reperibile, dovrà nominare un esperto esterno (art. 32 del D.Lgs. 81/08, comma 9).



RSPP DESIGNATO DAL DS

Nel caso in cui il Dirigente scolastico designa il responsabile del servizio, quest'ultimo può essere individuato tra le seguenti categorie:

- a) personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiara a tal fine disponibile;
- c) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.

Il datore di lavoro comunica all'Ispettorato del Lavoro e alle Aziende Sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno.

Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:

- a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
- b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
- c) il curriculum professionale.



IL RSPP E LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Il RSPP esterno (es: Consulenti Sicurezza) oppure interno/dipendente della azienda, deve:

- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria super.
- frequentare specifici corsi di formazione.
- I corsi di formazione RSPP per titolari/leg.rapp. prevedono una durata minima di 16 ore, massima di 48 ore



ADDETTI ALL'EMERGENZA

- ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE
E ADDETTO PRIMO SOCCORSO

L'incarico può essere ricoperto sia da un titolare sia da un dipendente dell'impresa.

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Gli incaricati devono essere opportunamente formati e dotati delle attrezzature adeguate.



NOMINA DEL RLS (art. 47 Dlgs 81/2008)

- **Ai sensi dell'art. 47 del Dlgs 81/2008 il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.**

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

Secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 10 del Dlgs 81/08, nel caso di nomina di RSPP esterni alla scuola, il DS dovrà comunque organizzare un SPP composto da dipendenti interni. E' opportuno, pertanto, individuare più persone quali ASPP, al fine di ampliare la disponibilità di competenze, ma anche di facilitare il controllo delle diverse situazioni di rischio, particolarmente necessario laddove esistono più sedi scolastiche, rappresentative di realtà e problematiche differenti. La formula organizzativa nella scuola potrebbe essere un Servizio numericamente contenuto, ma che governa un sistema allargato, ove siano rappresentate le funzioni a vario titolo interessate: dall'Ufficio Tecnico (dove esiste), alle eventuali figure di coordinamento della squadra antincendio e degli addetti PS, ai referenti di plesso.



LA FUNZIONE DEL SPP

Essenziale compito del **Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)** è quello della individuazione e della valutazione dei rischi.

Il SPP è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con il decreto 626/1994, in attuazione della Direttiva Quadro 89/391 ed è definito come **“insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”** (art. 2 del TU, 1° comma, lett. l), a capo del quale è posto un responsabile del SPP, quale persona che, **“designata”** dal datore di lavoro (trattandosi di obbligo non delegabile), è coordinatore del SPP.



LA FORMAZIONE DEL RSPP

Il RSPP deve obbligatoriamente frequentare un corso formativo di 76 ore ex D.lgs 195/03 dedicato al settore ATECO 8 (valido per la Scuola e la Pubblica Amministrazione), suddiviso in 3 moduli: il modulo A, di 28 ore, è di carattere generale, il modulo B, di 24 ore, è specifico per la Scuola e la PA, il modulo C, sempre di 24 ore, è ancora di carattere generale ma riguarda soprattutto gli aspetti gestionali e organizzativi. Ogni modulo prevede delle verifiche d'apprendimento e deve essere frequentato per almeno il 90% delle ore previste. Se una persona nominata quale RSPP ha invece un'esperienza pregressa pluriennale oppure dei titoli di studio specifici, ha diritto a delle riduzioni del percorso formativo, diversificate in base ai crediti che possiede. In ogni caso, comunque, deve frequentare almeno il modulo C, di 24 ore.



IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (art. 73 CCNL SCUOLA)

Il RLS è eletto tra i componenti della RSU .
Qualora non possa essere individuato, **la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori.**
In tal caso il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno a suffragio universale e a scrutinio segreto, con candidature concorrenti. Partecipano al voto tutti coloro che hanno diritto all'elettorato attivo per la RSU.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per un triennio



DIRITTI DEL RLS (art. 73, comma 2 lett. e, CCNL SCUOLA)

Il RLS ha diritto

- ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza sulle normative, i rischi, le tematiche di controllo e prevenzione dei rischi con un programma base di formazione minimo di 32 ore a carico del datore di lavoro; l'attività di formazione si svolgerà con permessi retribuiti in aggiunta a quelli previsti per l'espletamento del suo mandato;
- a 40 ore annue di permessi retribuiti per ogni RLS, distinti da quelli sindacali;
- all'informazione preventiva in materia di igiene e sicurezza;
- alle stesse tutele dei delegati sindacali.



SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI RLS

E' consultato preventivamente su:

- la valutazione dei rischi
- il programmi di prevenzione e protezione
- la designazione e la formazione degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, di prevenzione incendi, di pronto soccorso, di evacuazione dei lavoratori in caso di emergenza.

Riceve dal DS informazioni e documentazione su:

- valutazione dei rischi,
- misure di prevenzione,
- le sostanze impiegate nei processi lavorativi,
- gli impianti in uso,
- l'organizzazione del lavoro,
- gli infortuni e le malattie professionali.



SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI RLS

Esercita il diritto d'ispezione e quindi può accedere (previo avviso):

- ai luoghi di lavoro;
- al piano di valutazione dei rischi;
- al registro degli infortuni.

Inoltre:

- Partecipa alle riunioni periodiche.
- Avverte dei rischi individuati il responsabile del servizio di protezione .
- Promuove iniziative e fa proposte in materia di prevenzione e protezione, anche su istanza e segnalazione dei lavoratori.
- Riceve informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza (ASL, Ispettorato del lavoro, Vigili del fuoco).
- Formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.
- Ricorre alle autorità competenti in caso di inosservanza delle norme e di inidoneità delle misure di prevenzione e protezione.
- DEVE mantenere il segreto d'ufficio.



LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS 81/08 RIGUARDANTI LA FIGURA DEL RLS

- **Il meccanismo di elezione:** È stata prevista una giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, all'interno della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Nel cosiddetto election day dovranno essere eletti gli RLS aziendali, territoriali e di comparto. (articolo 47, comma 6);
- **Ampliamento delle prerogative degli RLS:** diritto per l'RLS a ricevere, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi.



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (DVR)

Il datore di lavoro deve valutare, in collaborazione con il RSPP ed il medico competente, previa consultazione del RLS, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che possono derivare dall'ascolta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché dalla sistemazione dei luoghi di lavoro. La valutazione deve essere effettuata su tutti i rischi (obbligo non delegabile) compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (compreso lo stress lavoro - correlato) lavoratrici in stato di gravidanza, rischi connessi a differenze di genere, età, provenienza



I CONTENUTI DEL DVR

Il documento sulla valutazione dei rischi deve contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- e) l'indicazione del nominativo del RSPP e del RLS e del medico che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.



LA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 6 D.lgs 81)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro con il compito di elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro- correlato *

*Art. 6, comma 2 del D.Lgs. 3 agosto 2009, 106.



L'ACCORDO EUROPEO DELL'8 OTTOBRE 2004 E L'ACCORDO INTERCONFEDERALE PER IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO-CORRELATO CONCLUSO L'8 OTTOBRE 2004

Descrizione dello stress e dello stress da lavoro-correlato

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell'individuo stesso) ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro.



L'ACCORDO EUROPEO DELL'8 OTTOBRE 2004 E L'ACCORDO INTERCONFEDERALE PER IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO-CORRELATO CONCLUSO L'8 OTTOBRE 2004

INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

L'individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un'analisi di fattori quali l'organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell'orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.) e i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.): Se il problema di stress da lavoro è identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.



Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori (Direttiva Quadro 89/391)

Tutti i datori di lavoro sono obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza.



LA FONDAMENTALE NORMA DELL'ART. 2087 DEL CODICE CIVILE

Tutela delle condizioni di lavoro

“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”



LA TUTELA DELLA SALUTE NELLA CARTA COSTITUZIONALE

Art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

Art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”.

Art. 41 “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”



MOBBING E STRESS LAVORO-CORRELATO

Lo **stress lavoro-correlato** è una conseguenza dell'attività aziendale

Il **mobbing** è una conseguenza di un'azione impropria di persone facenti parte della comunità aziendale

La grande distinzione è dunque quella della diversa finalità delle due causali: aziendale la prima, personale la seconda



Definizione normativa di mobbing

Il mobbing in Italia non ha trovato organica ed autonoma disciplina a differenza di altri Paesi.

Le norme di legge del nostro ordinamento cui ricondurre l'ipotesi del mobbing sono quelle che riguardano:

- le discriminazioni;
- la sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/1981);
- la tutela della salute del lavoratore e le condizioni di lavoro (art. 2087 c.c.; Costituzione);
- il risarcimento del danno (art. 2043 c.c.)



LA DEFINIZIONE GIURISPRUDENZIALE DI MOBBING

Tribunale Monza, Sez. Lav., 27 luglio 2009, n. 443

”La sistematica condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e concretantesi nel compimento di una pluralità di atti, giuridici o meramente materiali, diretti alla persecuzione, ovvero all'emarginazione del dipendente, il quale veda lesa, in tutte le sue espressioni e in violazione dell' obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dal disposto ex art. 2087 c.c., la propria sfera professionale o personale, integra una ipotesi di Mobbing”



LA DEFINIZIONE GIURISPRUDENZIALE DI MOBBING

Cassazione Civile , Sez. Lav., 17 febbraio 2009, n. 3785

”Per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità”



LA DEFINIZIONE GIURISPRUDENZIALE DI MOBBING

Cassazione Civile Sez. Lav., 6 marzo 2010, n. 7382

”In tema di mobbing e risarcimento del danno, affinché risultino violate le disposizioni ex art. 2087 c.c. è necessario l'effetto lesivo sull'equilibrio psico-fisico del dipendente, che dunque deve riuscire a dimostrare l'intento persecutorio sotteso a una serie di vessazioni, poste in essere in modo sistematico e prolungato, e la relazione causale fra la condotta e il pregiudizio alla sua integrità”



LA DEFINIZIONE GIURISPRUDENZIALE DI MOBBING

Tribunale di Trani, Sez. Lavoro, 7 luglio 2009

”Il mobbing non è ravvisabile in una singola azione - consistente, ad esempio, in un unico demansionamento, in un trasferimento gravoso, in un ordine di servizio umiliante, nell'assegnazione ad una postazione di lavoro scomoda ed ergonomicamente scorretta - essendo piuttosto l'espressione di una strategia, un attacco continuato, ripetuto, duraturo, con il fine specifico di isolare o espellere il lavoratore”



LA DEFINIZIONE GIURISPRUDENZIALE DI MOBBING

Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 aprile 2009, n. 9477

”Non si configura la fattispecie di mobbing e nemmeno la possibilità di un risarcimento danni se i conflitti in ufficio sono una conseguenza del pessimo carattere del dipendente. Il clima di scontro che capi e colleghi instaurano nei confronti di un lavoratore che ha difficoltà caratteriali non è idoneo ad integrare quegli episodi di vessazione tipici del fenomeno in oggetto”



ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL LAVORATORE

ELEMENTO OGGETTIVO DEL MOBBING

- Serie di episodi vessatori
- Ripetuti nel tempo
- Danni (biologico, esistenziale, morale, professionale)

ELEMENTO SOGGETTIVO DEL MOBBING

- Disegno criminoso, unicità dell'intento del datore di lavoro

NESSO DI CAUSALITA' (fra il comportamento illecito ed il danno subito)

- elevato grado di probabilità, "probabilità qualificata"

DANNO

- biologico, esistenziale, morale, professionale
- patrimoniale



ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve provare di aver
ottemperato all'obbligo di protezione con
l'adozione di ogni mezzo per tutelare la salute del
lavoratore



INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUI RISCHI

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su:

- rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro
- nominativi del RLS e RSPP
- pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
- misure e attività di protezione e prevenzione adottate



LE RESPONSABILITA' DEI DIVERSI SOGGETTI PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA (Enti proprietari, dirigenti scolastici, docenti)

COMPETE AGLI ENTI PROPRIETARI (Enti Locali- Comuni e Province- così come regolato dalla Legge 11 gennaio 1996, n. 23) e ai Soggetti Privati:

- **L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE**
- **LA MESSA A NORMA degli edifici scolastici ordinaria e straordinaria**



**LE RESPONSABILITA' DEI DIVERSI SOGGETTI
PROTAGONISTI DELLA
SICUREZZA (Enti proprietari, dirigenti scolastici, docenti)**

**AL DIRIGENTE SCOLASTICO COMPETONO
TUTTI GLI ALTRI COMPITI E OBBLIGHI DI
TIPO GESTIONALE PREVISTI DAL D.Lgs.
*81/2008***



Art. 17 D.Lgs. 81/08

OBBLIGHI NON DELEGABILI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VALUTARE TUTTI I RISCHI**
- **ELABORARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**
- **INDIVIDUARE LE MISURE DI PREVENZIONE E IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI**



Art. 18 D.Lgs. 81/08

ULTERIORI OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

**ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI
SICUREZZA DI NATURA:**

- ***TECNICA***
- ***ORGANIZZATIVA***
- ***PROCEDURALE***

PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI



**Inoltre ai sensi degli artt. 36 e 37
del D.Lgs. 81/08**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INFORMA E FORMA I
LAVORATORI E LE
LAVORATRICI SUI RISCHI
PRESENTI**



COME PREVISTO ALL'ART. 18 COMMA 3 DEL D. Lgs. 81/08

E' OBBLIGO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VERIFICARE E RICHIEDERE I LAVORI
NECESSARI ALL'ENTE PROPRIETARIO**
- **L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI**



IL NUOVO CODICE DISCIPLINARE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Il Dirigente Scolastico

deve garantire in ogni modo agli alunni e all'utenza in generale, un ambiente confortevole, igienico e sicuro secondo i principi di qualità stabiliti per i servizi pubblici quali sono gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado



IL NUOVO CODICE DISCIPLINARE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

“E’ sanzionabile l’inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l’amministrazione o per gli utenti”



Sicurezza e affollamento delle aule scolastiche

L'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede la formazione delle classi - dall'anno scolastico 2009/2010 - con un incremento dell'attuale numero di studenti per aula e il dettato dell'art. 5 D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", che attualmente regola la materia assieme al D.L. 09/04/08 n.81 (Testo Unico Sicurezza).



Titolo II del D.Lgs. 81/08 - *Luoghi di lavoro*

**AULE DIDATTICHE
MASSIMO AFFOLLAMENTO
CONSENTITO:**

**LE CLASSI DEVONO ESSERE FORMATE DA UN
MASSIMO DI 25 ALUNNI**



GLI OBBLIGHI DEL DS IN MATERIA DI SOVRAFFOLLAMENTO

IL Dirigente Scolastico

nella formazione delle classi dovrà tenere conto della cubatura, ovvero l'indice minimo di **1,80 o 1,96 mq netti per alunno per 3 metri di altezza** riferito alle aule, conformemente al previsto indice minimo di 2 mq che ogni lavoratore deve avere.

(art. 6 del DPR nr. 303/56 così come modificato dall'art. 16, comma 4 del D.Lgs. 242/96 – art. 33 del D.Lgs. 626/94)



Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica (art. 5.0 D.M. 26 agosto 1992

Ai fini della sicurezza anti-incendi, in una aula “..il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula...”

Tale limite può essere superato, a condizione che:

- a) ***“..le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 metri ed aprirsi in senso dell'esodo quando il numero massimo di persone sia superiore a 25 (art. 5.6 del succitato decreto e Prot.h.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del Ministero dell'Interno-Dip. dei vigili del fuoco,del soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi) ;***
- b) **ci sia una “..**apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.**” (nella fattispecie il D.S. e/o l'Ente, Comune o Provincia, proprietario dei locali) che indichi il numero di persone effettivamente presente nell'aula (sempre **art. 5.0** del succitato decreto) ;**
- c) **ci sia un “..**modesto incremento numerico.**” (non meglio quantificato) rispetto al limite di 26 (*parere Prot.h.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del Ministero dell'Interno-Dip. dei vigili del fuoco,del soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi*) ;**



D.M. 18 dicembre 1975 “*Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica*”

Ai fini della funzionalità didattica e dell’agibilità delle aule“...per ogni persona (docente, alunno) presente in una aula, deve essere garantita un’area netta di 1,80 metri quadri nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e 1.96 metri quadri nella secondaria di II grado oltre ad una altezza minima di 3 mt.



IL RUOLO DEL RLS

- **SENSIBILIZZARE E COINVOLGERE** docenti, ata, genitori, studenti sulla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **EFFETTUARE UN MONITORAGGIO** della situazione degli ambienti scolastici;
- **INFORMARE IL DS** con relazione scritta delle **risultanze** del monitoraggio, con le **eventuali irregolarità** riscontrate;
- **CHIEDERE L'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA** sulla sicurezza;
- **INFORMARE L'O.S.** dell'esito del monitoraggio



Altri incidi utili da conoscere

Titolo II del D.Lgs. 81/08 - Luoghi di lavoro tabella 1 - INDICI STANDARD DI SUPERFICIE NETTA SCUOLA ELEMENTARE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	m2/alunno
Attività didattiche: - attività normali - attività interciclo Indice di superficie totale alle attività didattiche min Max	1,80 0,64 2,44 2,70
Attività collettive: - attività integrative e della comunità educativa - mensa e relativi servizi (*)	0,40 0,70
Attività complementari: - biblioteca insegnanti Indice di superficie netta globale Indice di superficie max netta globale Somma indici parziali min max Connettivo e servizi igienici min (42% della somma precedente) max	0,13 5,21 5,58 3,67 3,93 1,54 1,65
Spazi per l'educazione fisica: - palestra - servizi palestra, ecc tipo A1	330 mq (da 5 a 20 classi)
Spazi per la direzione didattica (se richiesti)	15 mq netti (*) Con ipotesi del doppio turno refezione -

(*) Con ipotesi del doppio turno refezione
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l'edilizia scolastica



Livelli minimi di intensità della luce (illuminamento) che devono essere assicurati:

AMBIENTI/ATTIVITÀ	ILLUMINAMENTO	AMBIENTI/ATTIVITÀ	ILLUMINAMENTO
Deposito di grossi materiali	10 lux	Uffici con VDT: ambiente di lavoro zona di digitazione lettura testi (illuminazione localizzata)	150-300 lux 200-350 lux 300-500 lux
Corridoi, scale e passaggi	20 lux	Sala riunioni	200-300 lux
Lavori: Grossolani Media finezza Fini Finissimi	40 lux 100 lux 200 lux 300 lux	Nelle aule L'occhio si trova in una condizione di benessere quando il campo visivo non presenta forti contrasti, pertanto lo stimolo visivo dovrebbe variare leggermente nello spazio e nel tempo. Tale variazione deve essere studiata in modo da attrarre lo sguardo dell'alunno verso i naturali centri di attenzione (piano lavoro, cattedra e lavagna). Evitare zone di elevata luminanza	

LA RESPONSABILITA' DEL DOCENTE

IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il docente/precettore, per legge corrispondente alla figura di preposto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, è responsabile degli alunni e degli atti da essi commessi ai sensi dell'art. 2048 del codice civile - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori (istruzione) e dei maestri d'arte (apprendistato) - che recita:

".....Omissis.....- I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (omessa vigilanza). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".



LA RESPONSABILITA' DEL DOCENTE

IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il docente ha l'obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale. Le inadeguatezze e l'erroneo rapporto fra numero di alunni e gli indici minimi previsti, sicuramente vengono ad evidenziarsi durante l'effettuazione delle prove di evacuazione, alle quali obbligatoriamente devono partecipare gli insegnanti di classe in qualità di responsabili



IL MONITORAGGIO DELL'INTESA STATO-REGIONI SULLE SCUOLE ITALIANE (2009)

Il documento del Ministero dell'Istruzione elenca, regione per regione, le scuole che presentano "gravi criticità" e che, quindi, rappresentano un potenziale rischio per la salute di studenti, insegnanti e personale scolastico.

Elenco delle 12.000 scuole italiane che presentano le più gravi criticità (28% del totale)

Abruzzo 390	Marche 383
Basilicata 228	Molise 95
Campania 300 (dato incompleto)	Piemonte 951
Calabria 1428	Puglia 974
Emilia Romagna 467	Sardegna 541
Friuli 306	Sicilia 1259
Lazio 1330	Toscana 772
Liguria 271	Umbria 263
Lombardia 1026	Veneto 1062



LA NOTA DELL'USR DELLA BASILICATA DEL 22/11/2010 (n. 7934) E IL RICHIAMO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

*“.....Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del C.C.N.L. dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, **non risulta praticabile**, laddove dovessero sussistere casi, **la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell'organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza”....***



**Dal Discorso di Tristano Codignola pronunciato
nell'Assemblea Costituente del nuovo Stato
democratico-repubblicano il 21 aprile 1947**

*“La Scuola dev’essere sacra per
tutti, come cosa che trascende le
posizioni dei partiti, come cosa
che riguarda l’avvenire dei
nostri figli e le generazioni
future”*

